

REGOLAMENTO DISTRETTUALE

SERVIZIO AFFIDI

*Approvato dal Consiglio di Amministrazione
Di Comunità Sociale Cremasca
del 30 Maggio 2013*

PREMESSA

L’Affido Familiare si propone lo scopo di garantire ai minori l’inserimento in un ambiente che favorisca il loro sviluppo armonico, qualora la famiglia d’origine si trovi nell’impossibilità o nell’incapacità temporanea di adoperarsi in tal senso.

Si configura, pertanto, come un intervento riparativo in situazioni di crisi, ma può anche venire utilizzato come strumento preventivo in situazioni non necessariamente di patologia familiare. Attraverso l’affidamento, il bambino incontra una famiglia che, accogliendolo presso di sé, s’impegna ad assicurargli per un arco temporale limitato variabile a seconda delle situazioni un’adeguata risposta ai suoi bisogni affettivi ed educativi.

Il Servizio Tutela Minori Integrata della Comunità Sociale Cremasca e/o i Servizi Sociali Professionali dei Comuni del Distretto di Crema realizzano l’affidamento familiare seguendo le procedure previste nel presente Regolamento.

L’affidamento familiare, per motivi di urgenza e necessità, è disposto anche nei confronti di minori italiani o stranieri, privi di residenza.

RIFERIMENTI NORMATIVI

L’istituto Giuridico dell’Affido Familiare è stato istituito e regolamentato dalla Legge Nazionale N. 184/1983 e in parte modificato dalla legge N. 149/2001, nonché dalla legge regionale n. 1/86, artt. 80, 81, 82.

Tale normativa prevede che un “*minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo*” (art. 2) possa essere affidato a un’altra famiglia o ad una persona singola che gli consenta e gli assicuri “*il mantenimento , l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno*” (art. 2). Esso può realizzarsi attraverso:

- Affidamento consensuale, ovvero disposto dall’Ente Locale su proposta dei servizi Sociali Territoriali previo consenso dei genitori, o dell’eventuale tutore e del minore “*se ha compiuto 12 anni e anche il minore di età inferiore*” in considerazione della sua capacità di discernimento, con successiva comunicazione al giudice Tutelare che rende esecutivo il provvedimento. L’affido viene attivato in presenza di un progetto, concordato tra operatori, famiglia naturale e famiglia affidataria, nel quale sono indicati compiti, ruoli, obiettivi e tempi dell’affido.

Il giudice Tutelare deve essere informato, come previsto dalla legge, dell’affidamento. Spetta infatti a tale figura rendere esecutivo il provvedimento in caso di affidamento consensuale, che sarà ufficiale solo con apposito decreto.

- Affidamento giudiziale, ovvero disposto in attuazione dei provvedimenti del Tribunale per i Minorenni che si avvale del Servizio Tutela Minori della Comunità Sociale Cremasca per la sua attuazione e vigilanza. Il Tribunale per i Minorenni, dichiarando la decadenza della potestà (art. 330 c.c.), ovvero adottando i “*provvedimenti più opportuni*” in caso di “*comportamento pregiudizievole*” dei genitori (art. 333 c.c.), può prescrivere “*l’allontanamento del figlio dalla residenza familiare*” e quindi può disporre l’affidamento a terzi. Parimenti può provvedere “*in caso di urgente necessità*” anche anteriormente alla conclusione del procedimento ex art. 330 e 333 c.c. Infine può escludere i genitori dalla potestà “*nell’interesse dei figli*” naturali riconosciuti (art. 317 bis c.c.) e anche in tal caso il Tribunale per i Minorenni frequentemente disporrà l’affidamento. Anche in caso di separazione o divorzio fra i genitori, in base alla legge N. 74/1987 (art. 11 paragrafo 8), si prevede che il Tribunale Ordinario possa affidare a terzi il figlio minorenni.

Il Servizio Sociale Professionale e/o il Servizio Tutela Minori di Comunità Sociale Cremasca hanno l’obbligo di tenere informato il Giudice Tutelare o il Tribunale per i Minorenni sull’andamento dell’affido.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELL’AFFIDO

L’affidamento Familiare, in rapporto alla gravità del disagio della famiglia o del minore, si può articolare in:

- **Affidamento a tempo pieno:** si rende necessario quando la permanenza del minore nella famiglia appare dannosa per quest’ultimo, ovvero la famiglia di origine è momentaneamente impossibilitata a rispondere in maniera idonea al bisogno di crescita e di educazione del minore. I genitori affidatari in questo caso accolgono il minore nella propria famiglia, provvedendo al suo mantenimento, alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non sia stata pronunciata una limitazione della potestà genitoriale ed osservando le prescrizioni eventualmente stabilite dall’Autorità Affidante.
- **Affidamento diurno o part-time:** consiste nell’affidamento del minore a genitori affidatari presso i quali il minore trascorre solo parte della giornata per alcuni o tutti i giorni della settimana. Questo tipo di affidamento può essere strumento utile nelle situazioni in cui la famiglia di origine necessita di un supporto nell’educazione di un minore. L’affidamento part-time si configura pertanto come un processo attraverso il quale il minore ha la possibilità di avere esperienze integrative positive, che la sua famiglia non è in grado di fornirgli, quali, ad esempio, l’essere seguito in attività educative, scolastiche, ludiche e/o di socializzazione.
- **Affidamento per situazioni che rivestono carattere d’urgenza:** cioè tutte quelle situazioni in cui si rende necessaria e urgente l’ospitalità e la protezione del minore.

I DIRITTI DEL BAMBINO, DELLA FAMIGLIA AFFIDATARIA E DELLA FAMIGLIA D’ORIGINE

Il bambino ha diritto:

- ✓ ad essere preparato, informato e ascoltato sul progetto di affido, nel rispetto delle sue origini e radici culturali e religiose, della sua storia e delle sue relazioni affettive,
- ✓ a mantenere i rapporti con la propria famiglia,
- ✓ a mantenere i rapporti con la famiglia affidataria al termine dell’affido in caso non vi siano controindicazioni.

La famiglia affidataria ha diritto:

- ✓ a essere informata sulle finalità dell’affidamento e sul progetto specifico,
- ✓ ad essere coinvolta in tutte le fasi del progetto,
- ✓ ad avere un sostegno individuale e di gruppo,
- ✓ ad avere aiuti e facilitazioni per l’accesso ai servizi sociali, educativi e sanitari,
- ✓ ad avere un contributo economico a cui si aggiungono le eventuali e necessarie spese straordinarie.

La famiglia d’origine ha diritto:

- ✓ ad essere informata sulle finalità dell’affidamento e sul progetto specifico,
- ✓ ad essere coinvolta in tutte le fasi del progetto,
- ✓ ad essere coinvolta in un progetto di aiuto per il superamento dei problemi,
- ✓ a mantenere i rapporti con il figlio.

COMPITI DEL SERVIZIO AFFIDI

Il Servizio Affidi viene inteso come un polo di riferimento sovra-comunale che ha funzioni di promozione e di gestione di attività di supporto per i servizi sociali di base e per la Tutela Minori di Comunità Sociale Cremasca, al fine di agevolare il ricorso all'affidamento familiare e di favorirne una utilizzazione efficace.

Le attività del Servizio Distrettuale Affidi sono così articolate:

- attività di promozione, informazione, formazione, sensibilizzazione sui problemi dei minori e delle famiglie in difficoltà e sugli scopi dell'affidamento in collaborazione con altri operatori e/o agenzie ed associazioni, rivolta alla popolazione del territorio, allo scopo di suscitare disponibilità al sostegno di nuclei famigliari in difficoltà;
- attività di reperimento di famiglie disponibili all'affidamento familiare e di valutazione delle disponibilità delle famiglie aspiranti tramite colloqui, mirati alla loro conoscenza ed alla promozione di consapevolezza sulle problematiche connesse a tale tipo di intervento avvalendosi della collaborazione del personale dell' A.S.L. del distretto di Crema (psicologa);
- costituzione di una 'banca di famiglie' disponibili all'accoglienza, che consenta opportuni "abbinamenti" al fine di offrire al soggetto una situazione familiare favorevole, che si configuri come la migliore tra le soluzioni possibili;
- formazione alle famiglie in banca dati inerente gli aspetti sociali, educativi e psicologici riguardanti il progetto di affido;
- predisposizione, al fine di ottimizzare le risorse e ampliare le occasioni di abbinamento sulla base delle esigenze dei minori, di momenti di confronto e collaborazioni con gli operatori facenti parte di altre équipe affidi sovra-zonali sia per approfondire modalità e procedure e sia per lo scambio delle informazioni raccolte nella banca dati delle famiglie aspiranti all'affidamento familiare (confronto periodico con il Servizio Affidi di Cremona e partecipazione al Coordinamento Nazionale Affidi);
- affiancamento delle famiglie che hanno offerto la propria disponibilità nel periodo "di attesa" che prelude un eventuale abbinamento al fine di sostenerne la motivazione;
- raccolta delle segnalazioni per i quali promuovere l'affidamento dagli operatori territoriali e/o Tutela Minori di Comunità Sociale cremasca dei soggetti e stesura del progetto di affido su ciascun minore;
- cura della fase organizzativa dell'affidamento, collaborando con gli altri operatori del comune e/o Tutela Minori al fine di predisporre l'abbinamento e la conoscenza della famiglia affidataria con la famiglia d'origine e con il minore.
- Verifiche e periodici confronti con gli operatori della Tutela Minori e/o del Servizio Sociale Professionale;
- Supporto e accompagnamento con interventi psico-socio-educativi alle famiglie affidatarie nei periodi di accoglienza;
- costituzione e conduzione di gruppi di sostegno per le famiglie affidatarie, con le finalità di accompagnare la famiglia lungo il percorso dell'affidamento e di contribuire a prevenire o contenere i conflitti relazionali, anche allo scopo di favorire lo sviluppo di dinamiche di auto-aiuto attraverso il confronto reciproco e la condivisione delle esperienze familiari;
- predisposizione e conduzione di colloqui di confronto con famiglie affidatarie e famiglie d'origine per una condivisione del progetto inerente la tutela del minore.

IDONEITÀ DEGLI AFFIDATARI

La scelta delle famiglie deve essere operata in base ai seguenti criteri generali:

- disponibilità ed idoneità all'accoglienza e, in specifico nel caso di minore, al mantenimento, educazione, istruzione e ad instaurare adeguate relazioni affettive;
- capacità affettive ed educative;
- buon livello di integrazione nell'ambiente sociale;
- disponibilità, nell'ambito del progetto predisposto con i Servizi Sociali Professionali e/o di Tutela Minori, a mantenere validi rapporti con la famiglia d'origine e con l'eventuale tutore o curatore;
- condizioni abitative sufficientemente accoglienti;
- età e stato di salute adeguato al soggetto da affidare;
- disponibilità ad accettare il soggetto con la sua storia, i suoi limiti e le sue risorse;
- disponibilità a mantenere rapporti di collaborazione con i Servizi Sociali Professionali ed altre famiglie affidatarie.

La presenza nella famiglia di altri figli minori costituisce ulteriore elemento preferenziale ai sensi della legge 149/2001.

PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO CONSENSUALE

I Servizi Sociali Professionali una volta accertata la necessità e l'opportunità di ricorrere all'Istituto dell'affidamento familiare per risolvere il problema del minore richiedono il consenso per tale progetto ai suoi genitori e/o al tutore di riferimento.

Dopo aver ottenuto il consenso degli esercenti la potestà genitoriale la procedura per l'affidamento consensuale si articola nelle seguenti fasi:

- a) Invio della segnalazione al Servizio Distrettuale Affidi attraverso una relazione sintetica della situazione al quale seguirà un incontro di approfondimento con il personale del Servizio stesso, (compilazione "SCHEDE ATTIVAZIONE SERVIZIO AFFIDI");
- b) Abbinamento minore-famiglia affidataria con individuazione della famiglia disponibile considerata idonea;
- c) Periodo di conoscenza e di contatto tra il minore, la famiglia affidataria, la famiglia di origine e Servizi Sociali Professionali;
- d) Richiesta dell'assenso scritto degli esercenti la potestà genitoriale all'affido e regolamentazione dei rapporti tra il minore, la propria famiglia d'origine, la famiglia affidataria e i Servizi Sociali Professionali (compilazione modulo "IMPEGNO FAMIGLIA AFFIDANTE O TUTORE", "IMPEGNO DELLA FAMIGLIA AFFIDATARIA", "PROVVEDIMENTO DI AFFIDO FAMILIARE");
- e) Stesura di **un progetto individualizzato** (compilazione modulo "PROGETTO DI AFFIDO") che, nelle varie fasi, dovrà contenere:
 - Un'analisi della situazione familiare e personale del soggetto;
 - I motivi specifici che giustificano l'allontanamento del minore dalla famiglia;
 - Gli interventi di sostegno nei confronti della famiglia d'origine per rimuovere le difficoltà che hanno determinato l'allontanamento e per predisporre le condizioni del rientro;
 - Gli interventi di sostegno nei confronti della famiglia affidataria e del soggetto interessato;
 - Le modalità di visita tra la famiglia d'origine e il minore;

- L’indicazione del Servizio Sociale Professionale al quale è attribuita la responsabilità del programma di assistenza e la vigilanza sull’andamento dell’affidamento;
 - I momenti di verifica periodica dell’andamento dell’affidamento;
 - Le modalità di conclusione dell’affidamento e la rielaborazione del progetto d’intervento conseguente al rientro del minore presso la famiglia d’origine.
- f) Invio al Giudice Tutelare del provvedimento individualizzato di affido familiare (modulo “PROVVEDIMENTO AFFIDO FAMILIARE”) che, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge N. 184/83 e dalla legge N. 149/01, deve contenere specificatamente:
- Le motivazioni di esso, nonché i tempi e i modi dell’esercizio dei poteri riconosciuti all’affidatario, e le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore;
 - La relazione periodica del servizio sociale, obbligatoria oltre alla responsabilità del programma di assistenza e alla vigilanza durante l’affidamento, al giudice tutelare o il tribunale per i minorenni. Il servizio sociale ha inoltre l’obbligo di redigere una relazione semestrale sull’andamento del programma di assistenza, sulla sua presumibile ulteriore durata e sull’evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza;
 - Il periodo di presumibile durata dell’affidamento, che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia d’origine.
- g) Emissione del decreto del Giudice Tutelare che rende esecutivo il provvedimento;
- h) Attività di sostegno e controllo sull’andamento dell’affido, attuato in collaborazione tra il Servizio Distrettuale Affidi e il Servizio Sociale Professionale (ciascuno per le reciproche competenze);
- i) Aggiornare periodicamente il Giudice Tutelare con relazione scritta sull’andamento dell’ affido.

PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO GIUDIZIARIO

Il Servizio Tutela Minori che si trova, su richiesta del competente Tribunale per i Minorenni, a rendere esecutivo un decreto che dispone l’allontanamento di un minore dalla sua famiglia e il suo collocamento in affidamento eterofamiliare, dopo aver formulato un articolato progetto di intervento, prosegue nell’intervento seguendo le fasi:

- a) invio della segnalazione al Servizio Affidi attraverso una relazione sintetica della situazione al quale seguirà un incontro di approfondimento con il personale del Servizio stesso (compilazione “MODULO PER LA RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO AFFIDI”);
- b) individuazione e abbinamento della famiglia considerata idonea per il minore;
- c) periodo di conoscenza e di contatto tra il minore, la famiglia affidataria e la famiglia di origine in collaborazione con il Servizio Tutela Minori;
- d) segnalazione al Tribunale per i Minorenni della famiglia ritenuta idonea;
- e) decreto di affidamento emanato dal Tribunale per i Minorenni con l’indicazione della famiglia affidataria;
- f) attuazione dell’affidamento da parte della Tutela Minori di Comunità Sociale Cremasca secondo le prescrizioni del decreto emanato dal Tribunale per i Minorenni con predisposizione dei provvedimenti a carico del Servizio stesso, i tempi e i modi dell’esercizio dei poteri riconosciuti all’affidatario e le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti del nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore. Deve essere inoltre indicato il Servizio Sociale

Professionale a cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento con l'obbligo di tenere costantemente informato il Tribunale per i Minorenni (compilazione modulo "PROGETTO DI AFFIDO");

- g) preventiva comunicazione alla famiglia di origine e alla famiglia affidataria del progetto articolato di affido;
- h) sostegno e controllo sull'andamento dell'affido da parte del Servizio Tutela Minori con relazione periodica di aggiornamento al Tribunale per i Minorenni;
- i) relazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni dove concorrano provvedimenti modificativi da parte del Tribunale per i Minorenni.

COMPITI DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E/O DEL SERVIZIO TUTELA MINORI

Al Servizio Tutela Minori di Comunità Sociale Cremasca e ai Servizi Sociali Professionali, ciascuno per le reciproche competenze, spetta il compito di:

- a) identificazione del bisogno attraverso l'individuazione di situazioni familiari che presentano fattori di rischio ed elaborazione di una precisa diagnosi psico-sociale;
- b) segnalazione circostanziata del minore al Servizio Distrettuale Affidi fornendo tutti gli elementi utili alla definizione del profilo migliore della famiglia o della persona singola adatta per l'abbinamento;
- c) indicazione al Servizio Distrettuale Affidi di eventuali nominativi e recapiti di persone singole e/o famiglie disponibili all'affidamento;
- d) erogazione del contributo economico continuativo a favore degli affidatari, per contribuire alle spese relative a prestazioni di ogni natura fornite dagli stessi al minore in affido;
- e) verifica periodica del progetto di affido attraverso incontri con la famiglia d'origine, il minore, la famiglia affidataria (in collaborazione con il Servizio Distrettuale Affidi);
- f) Attivazione di interventi di sostegno a favore del minore, dei genitori naturali e affidatari per realizzare un adeguato rientro nella famiglia di origine.

IMPEGNI DEGLI AFFIDATARI

Gli affidatari, nell'accogliere in specifico il minore, oltre a rispettare le condizioni di cui al presente regolamento, avranno l'obbligo:

- di assicurare all'affidato mantenimento, cura, istruzione ed educazione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori, per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del Codice Civile o del tutore;
- di comportarsi come se questi fosse un membro della famiglia, rispettandone le capacità, le inclinazioni e le aspirazioni;
- di esercitare nei confronti del minore i poteri normalmente spettanti ai genitori nei rapporti ordinari sia con l'istituzione scolastica e sia con l'Autorità Sanitaria. (Sono considerate di straordinaria amministrazione, e quindi necessitanti del consenso dei genitori o del tutore, la scelta dell'indirizzo scolastico, la scelta dell'insegnamento della religione, scelte per interventi chirurgici, per vaccinazioni facoltative, per interruzioni di gravidanze, ecc.);
- di informare tempestivamente il Servizio Sociale Professionale / Servizio Tutela Minori di ogni difficoltà insorgente, fornendo tutte le notizie utili;

- di assumere i necessari provvedimenti, in caso di urgenza, diretti ad attuare ogni intervento medico e chirurgico giudicato necessario e a darne comunicazione immediata al Servizio Sociale Professionale / Servizio Tutela Minori competente;
- di curare e mantenere, secondo le indicazioni del progetto predisposto con i Servizi Sociali Professionali / Servizio Tutela Minori, i rapporti con la famiglia di origine del minore;
- di agevolare, secondo le indicazioni del progetto predisposto con i servizi sociali le relazioni tra il minore stesso e la sua famiglia;
- di mantenere il massimo riservo sulle notizie fornite o raccolte riguardanti l'affidato e la sua situazione familiare;
- di collaborare con i Servizi che hanno promosso l'affidamento e a osservare le eventuali indicazioni o prescrizioni stabilite dall'autorità affidante (Tribunale per i Minorenni e/o Servizio Sociale Professionale);
 - di favorire, quando previsto dal progetto, il reinserimento nella famiglia, secondo le indicazioni fornite dal Servizio Sociale Professionale / Servizio Tutela Minori.

Qualora per gravi motivi venisse meno la disponibilità all'affidamento, gli affidatari si impegnano a proseguire nell'ospitalità del minore per il tempo necessario al Servizio Sociale Professionale / Servizio Tutela Minori per reperire una situazione alternativa.

L'affidatario deve essere reso consapevole, che ai sensi della vigente normativa, deve essere sentito nei procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di adattabilità relativi al minore affidato.

IMPEGNI DELLA FAMIGLIA DI ORIGINE

I genitori naturali dei minori dovranno impegnarsi a:

- mantenere e rispettare quanto stabilito dal progetto di affido ed a collaborare costruttivamente con i Servizi incaricati, accogliendone i suggerimenti ed i sostegni proposti;
- partecipare agli incontri periodici di verifica con gli operatori dei Servizi referenti, per un confronto sull'andamento del progetto di affido del minore;
- affrontare le difficoltà e le problematiche che hanno reso necessario l'affidamento del figlio, al fine di poter ritornare ad occuparsene adeguatamente;
- curare e mantenere, nel rispetto delle modalità concordate, i rapporti con la famiglia affidataria.

IMPEGNI DEGLI OPERATORI

I Servizi incaricati, ciascuno per le proprie competenze, verificheranno l'andamento del progetto di affido tramite incontri periodici con i genitori naturali del minore e la famiglia affidataria e cureranno l'attivazione di interventi utili per il buon esito del progetto ed il benessere del bambino.

In previsione della conclusione del progetto gli operatori coinvolti si assumono il compito di attivare azioni di sostegno per aiutare il minore, i suoi genitori e gli affidatari a realizzare un adeguato e sereno rientro del minore in famiglia.

CONTRIBUTI ECONOMICI

La normativa vigente prevede la possibilità di erogare a favore dei soggetti affidatari e del minore un contributo economico in caso di affidamento consensuale etero familiare e di affidamento giudiziale etero familiare.

In caso di affidamento consensuale e giudiziale etero familiare il contributo mensile forfettario onnicomprensivo è finalizzato alle spese per il mantenimento del minore il cui importo sarà differenziato nei casi di affido a tempo pieno e affido a tempo parziale. Le spese eccezionali possono essere riconosciute solo previa valutazione da parte dell'Amministrazione del comune di residenza del minore e/o dei genitori.

Il contributo mensile viene versato secondo le modalità di pagamento indicate dalle procedure di Comunità Sociale Cremasca

in caso di affidamento parentale, stante gli obblighi agli alimenti secondo la normativa vigente (art. 433 Codice Civile), non prevede alcun contributo ai soggetti affidatari.

COPERTURA ASSICURATIVA

I minori in regime di affidamento familiare sono coperti da apposite polizze assicurative, stipulate dalla Regione Lombardia ai sensi della normativa vigente, per infortuni e per responsabilità civile. Tali polizze si attivano automaticamente con la redazione del progetto di affido e la relativa Autorità Giudiziaria che dispone il regime di affido del minore (Tribunale per i Minorenni) o autorizza l'avvio dell'affidamento consensuale (Giudice Tutelare presso Tribunale Ordinario).

È fatto obbligo alle famiglie affidatarie di provvedere, entro i tempi previsti per le polizze assicurative, a presentare all'assicurazione e per conoscenza ai Servizi coinvolti, denuncia di infortunio e/o di incidente.

I Servizi sono sollevati da ogni tipo di responsabilità nei confronti dei minori in affidamento, delle famiglie di origine, dei soggetti affidatari e di terzi eventualmente coinvolti in danni di qualsiasi genere.

Le famiglie di origine e i soggetti affidatari assumono la responsabilità, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

MODALITÀ OPERATIVE DEL SERVIZIO

Criteria per l'inserimento in banca dati

L'ammissione nella banca dati dell'Affido avviene quando una famiglia o un singolo forniscono la loro disponibilità all'accoglienza di un minore agli operatori del servizio Affidi, i quali valuteranno motivazioni e attuabilità di un affido. Si chiede inoltre alle persone in valutazione la partecipazione a momenti di formazione riguardanti gli aspetti giuridici, sociali e psicologici dell'affido e la frequentazione di un gruppo delle famiglie affidatarie.

Avvio dell'affido

L'avvio di un nuovo affido avviene dopo l'espletamento delle seguenti tappe:

1. L'equipe che ha in carico il minore e la famiglia d'origine (Servizio sociale Professionale o Servizio di Tutela Minori) formula un progetto di affido e chiede l'intervento del Servizio Affido.
2. Il Servizio Tutela Minori / Servizio Sociale Professionale e il Servizio Affidi si incontrano per approfondire le necessità del minore e vagliare la compatibilità con le famiglie in banca dati.
3. Il Servizio Tutela Minori / Servizio Sociale Professionale prepara la famiglia d'origine e il minore sul progetto di affido. In questa fase viene compilata la modulistica relativa all'impegno dell'affidante e del contratto d'affido nel caso di affido consensuale; altrimenti si seguono le indicazioni del decreto del Tribunale per i Minorenni in caso di affido giudiziale.
4. Quando viene individuata la famiglia affidataria si procede all'incontro con il Servizio Tutela Minori / Servizio Sociale Professionale per la presentazione delle necessità del bambino e della sua storia familiare. Gli affidatari compileranno il modulo di impegno dell'affidatario.

5. Definito l'abbinamento, a seconda della tipologia dell'affido (consensuale o giudiziario), si stabiliranno gli incontri finalizzati alla conoscenza delle due famiglie e della famiglia affidataria con il minore.
6. La parte amministrativa e progettuale dell'affido sono di competenza del Servizio Tutela Minori e del Servizio Sociale Professionale.

Verifiche sull'andamento dell'affido

Mentre Il Servizio Tutela Minori / Servizio Sociale Professionale mantiene le competenze di cura e supporto della famiglia d'origine e del minore, l'Equipe Affidi si occuperà della consulenza e verifica dell'affido con la famiglia affidataria apprestandole tutti gli interventi più idonei di aiuto e sostegno.

Tra le due equipe si manterranno frequenti e periodici contatti inerenti l'andamento dell'affido e della famiglia d'origine, così come l'eventuale modifica del progetto.

Termine dell'affido

L'intervento di affido termina allo scadere della durata prevista dal progetto. Interruzioni o prolungamenti dell'affido dovranno essere motivati e concordati a livello di equipe integrata.

Gli operatori sono tenuti a informare le persone coinvolte sull'andamento dell'affidamento e sulla valutazione relativa alla conclusione dello stesso (compilazione modulo CHIUSURA PROGETTO DI AFFIDO). Gli stessi operatori hanno il compito di preparare la conclusione, di realizzare l'azione di sostegno finalizzata ad aiutare il bambino, la sua famiglia e la famiglia affidataria a realizzare il rientro e di mantenere per il tempo necessario, ove opportuno, i rapporti con la famiglia d'origine, il minore e la famiglia affidataria.

Dimissioni

Le dimissioni delle famiglie affidatarie dalla banca dati possono avvenire su richiesta degli interessati o per decisione del Servizio Affidi, in presenza di gravi motivi che revocano l'idoneità acquisita.

ALLEGATI

Di seguito l'elenco degli allegati relativi alla modulistica utilizzata dal Servizio.

- **Allegato 1 – MODULO PER LA RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO AFFIDI**
- **Allegato 2 – TRACCIA PROGETTO DI AFFIDO RESIDENZIALE**
- **Allegato 3 – IMPEGNO DELLA FAMIGLIA AFFIDATARIA**
- **Allegato 4 – IMPEGNO DELLA FAMIGLIA AFFIDANTE O TUTORE**
- **Allegato 5 – PROCEDIMENTO DI AFFIDO FAMILIARE CONSENSUALE**
- **Allegato 6 – CHIUSURA PROGETTO DI AFFIDO**

Allegato 1: MODULO PER LA RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO AFFIDI

Data

OPERATORI RICHIEDENTI	Assistente Sociale	
	Psicologo	
	Altri operatori	
	Comune	
	Telefono	

MINORE	Cognome		Nome	
DATI INDIVIDUALI	Luogo di nascita			
	Data di nascita			
	Residente a			
	Scolarità attuale			
	Caratteristiche di personalità del minore			
	Andamento scolastico (rendimento, rapporto con i pari e gli adulti di riferimento, comportamento, ecc.)			

PROVVEDIMENTI AUTORITA' GIUDIZIARIA	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
	Data emissione	
	Numero procedimento	
	Contenuto:	

PROBLEMI RILEVANTI DEL MINORE (diagnosi, disturbi specifici, ecc.)	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
	Specificare:	

FAMIGLIA D'ORIGINE

NOME	PARENTELA	STATO CIVILE	ETA'	PROFESSIONE	INDIRIZZO

STORIA DEL MINORE IN AFFIDO

ETA'	DOVE E CON CHI E' VISSUTO

CARATTERISTICHE E PROBLEMI DELLA FAMIGLIA DI ORIGINE

--

INTERVENTI GIA' EFFETTUATI SUL NUCLEO D'ORIGINE

--

MOTIVAZIONI DELLA RICHIESTA DI AFFIDO

QUALE OBIETTIVO DA RAGGIUNGEREM PER IL MINORE E LA SUA FAMIGLIA

TIPO DI AFFIDO RICHIESTO

IPOTESI DURATA

RAPPORTI CON LA FAMIGLIA DI ORIGINE (luogo e frequenza degli incontri)

Empty rectangular box for reporting relationships with the family of origin.

TERAPIE O INTERVENTI NECESSARI AL BAMBINO NEL CORSO DELL’AFFIDO

Empty rectangular box for reporting necessary therapies or interventions for the child during the foster care period.

CARATTERISTICHE DELLA FAMIGLIA AFFIDATARIA RISCHIESTA

Empty rectangular box for reporting characteristics of the requested foster family.

NOTE

OPERATORI REFERENTI

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Allegato 2: TRACCIA PROGETTO DI AFFIDO RESIDENZIALE

Il **Servizio Tutela Minori** di Comunità Sociale Cremasca/ il Servizio Sociale del Comune di a seguito in cui si disponeva l'affido etero-familiare del minore, nato ail e figlio di residenti a,

ha predisposto il collocamento del bambino presso la famiglia affidataria individuata dal Servizio affidi di Crema. La famiglia affidataria residente a è di seguito composta:

..... nato a il

..... nata a il

..... nata a il

..... nata a il

I coniugi dichiarano di essere a conoscenza di quanto disposto dalla legge 184/83 e di essere disposti ad accogliere presso di loro il minore, impegnandosi a:

- provvedere al suo mantenimento, alla sua educazione e istruzione trattandolo come un membro della famiglia;
- curare e mantenere i rapporti con la famiglia di origine nell'interesse del minore, secondo quanto stabilito dal Servizio Tutela Minori Integrata e tramite le modalità qui di seguito riportate, che costituiscono parte integrante del progetto di affido stesso del minore.

PROGETTO RELATIVO AL MINORE

1. Durata e tipo di collocamento

Il percorso di affido prevede la permanenza e il collocamento del minore a tempo pieno presso la famiglia affidataria.

La durata dell'affido è temporanea e relativa all'emissione del decreto del Tribunale per i Minorenni di Brescia.

Sono previsti, inoltre, momenti di incontro tra e i propri famigliari. Tali incontri saranno regolamentati dal Servizio Tutela Minori Integrato e tale calendario sarà vincolante sia per la famiglia affidataria che per i parenti naturali del minore.

Tali modalità di visita avranno cadenza settimanale, salvo successive modifiche.

Gli affidatari, in occasione degli incontri succitati, accompagneranno il bambino presso la sede dello scrivente Servizio (Via Manini 21 - Crema) e verranno a riprenderlo nel medesimo posto. Tale regolamentazione è da ritenersi valida fino a diversa comunicazione da parte dello scrivente Servizio Tutela Minori ed ogni modifica apportata agli incontri da parte dagli adulti coinvolti, dovrà essere preventivamente concordata con gli operatori referenti.

2. Periodi di vacanza

Il minore trascorrerà i periodi di vacanza con la famiglia affidataria. Sarà cura di quest'ultima avvisare per tempo il Servizio Tutela Minori al fine di poter apportare, qualora necessario, le relative modifiche al calendario di visita dei parenti con

3. La famiglia naturale si impegna a:

- mantenere e rispettare quanto stabilito dal presente regolamento ed a collaborare costruttivamente con i servizi incaricati e la famiglia affidataria, accogliendo i suggerimenti e i sostegni proposti;
- partecipare agli incontri di verifica periodici con gli operatori del Servizio Tutela Minori per monitorare in maniera adeguata la situazione;
- comunicare tempestivamente agli operatori referenti ogni eventuale cambiamento e/o impossibilità a rispettare tale regolamento;
- informare tempestivamente il Servizio Sociale di ogni difficoltà insorgente, fornendo tutte le notizie utili;
- curare e mantenere, secondo le indicazioni del progetto predisposto con il Servizio Tutela Minori, i rapporti con la famiglia affidataria individuata dal Servizio Affidi Distrettuale;
- agevolare, secondo le indicazioni del progetto predisposto con il Servizio Tutela Minori, le relazioni tra il minore stesso e la famiglia affidataria.

4. La famiglia affidataria si impegna a:

- assicurare all'affidato mantenimento, cura, istruzione ed educazione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori, per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del Codice Civile o del tutore;
- comportarsi come se questi fosse un membro della famiglia, rispettandone le capacità, le inclinazioni e le aspirazioni;
- esercitare nei confronti del minore i poteri normalmente spettanti ai genitori nei rapporti ordinari sia con l'istituzione scolastica e sia con l'Autorità Sanitaria (sono considerate di straordinaria amministrazione, e quindi necessitanti del consenso dei genitori o del tutore, la scelta dell'indirizzo scolastico, la scelta dell'insegnamento della religione, scelte per interventi chirurgici, vaccinazioni facoltative, interruzioni di gravidanze, ecc.);
- informare tempestivamente il Servizio Tutela Minori di ogni difficoltà insorgente, fornendo tutte le notizie utili;
- assumere i necessari provvedimenti, in caso di urgenza, diretti ad attuare ogni intervento medico e chirurgico giudicato necessario e a darne comunicazione immediata al Servizio Tutela Minori competente;
- curare e mantenere, secondo le indicazioni del progetto predisposto con il Servizio Tutela Minori, i rapporti con la famiglia di origine del minore;
- agevolare, secondo le indicazioni del progetto predisposto con i Servizi Sociali, le relazioni tra il minore stesso e la sua famiglia;
- mantenere il massimo riserbo sulle notizie fornite o raccolte riguardanti l'affidato e la sua situazione familiare;
- collaborare con i Servizi (Tutela Minori e Servizio Affidi) che hanno promosso l'affidamento e di osservare le eventuali indicazioni o prescrizioni stabilite dall'autorità affidante (Tribunale per i Minorenni e/o Servizio Sociale);
- favorire, quando previsto dal progetto, il reinserimento nella famiglia, secondo le indicazioni fornite dal Servizio Tutela Minori;
- partecipare alle attività proposte dal Servizio Affidi di supporto e sostegno all'esperienza di affido.

5. Verifiche sull'andamento dell'affido

Mentre la Tutela Minori mantiene le competenze di cura e trattamento della famiglia d'origine e del minore il Servizio Affidi si occuperà della consulenza e verifica dell'affido con la famiglia affidataria apprestandole tutti gli interventi più idonei di aiuto e sostegno.

Tra i due Servizi si manterranno frequenti e periodici contatti inerenti l'andamento dell'affido e della famiglia d'origine, così come l'eventuale modifica del progetto.

6. Termine dell'affido

L'intervento di affido termina allo scadere della durata prevista dal progetto. Interruzioni o prolungamenti dell'affido dovranno essere motivati e concordati a livello di equipe integrata. Gli operatori sono tenuti a informare le persone coinvolte sull'andamento dell'affidamento e sulla valutazione relativa alla conclusione dello stesso. Gli stessi operatori hanno il compito di preparare la conclusione, di realizzare l'azione di sostegno finalizzata ad aiutare il bambino, la sua famiglia e la famiglia affidataria a realizzare il rientro e di mantenere per il tempo necessario, ove opportuno, i rapporti con la famiglia d'origine, il minore e la famiglia affidataria.

I genitori e la famiglia affidataria si impegnano a rispettare il presente progetto e gli impegni specificamente previsti al suo interno, comunicando al Servizio Distrettuale Tutela Minori ogni variazione rispetto a tale progetto.

Letto, visto e sottoscritto

I genitori sigg.ri

La famiglia Affidataria

Per il Servizio Tutela Minori
Assistente Sociale

Per il Servizio Affidi
Assistente Sociale

Allegato 3: IMPEGNO DELLA FAMIGLIA AFFIDATARIA

Il/La/I sottoscritto/a/i

residente/iTel.....

dichiara/no

- di aver preso conoscenza della documentazione relativa all’Affido Familiare;
- di accettare la proposta di abbinamento formulata dagli operatori del Servizio Affidi accogliendo il/la minore, nato/a, il, a partire dal..... e fino al, impegnandosi a rispettare le modalità di incontro/dialogo tra il/la bambino/a e la famiglia di origine, che verranno concordate al termine del primo periodo di inserimento;
- di accettare, a titolo di rimborso spese, la somma stabilita dell’Amministrazione Comunale, che provvederà anche a stipulare una apposita polizza assicurativa;

pertanto si impegna/no

- a rispettare le condizioni previste nella citata documentazione;
- ad assicurare al/la minore nutrimento, alloggio ed istruzione, e a trattarlo/a come fosse un membro della famiglia;
- a comportarsi, nei confronti del/la minore, come un buon genitore, rispettandone la storia, l’appartenenza, le idee religiose e le impostazioni di vita;
- a non chiedere alla famiglia di origine del/la minore alcuna somma, per qualsiasi titolo, se non quanto previsto e concordato con i Servizi Sociali;
- a collaborare con i Servizi Sociali, informandoli di ogni difficoltà insorgente e accogliendone le indicazioni;
- a partecipare alle riunioni periodiche del gruppo di sostegno per le famiglie affidatarie, gestite dal Servizio Affidi.

Letto, approvato sottoscritto.

.....
Firma dell’affidatario/a

.....
Firma del coniuge

Allegato 4: IMPEGNO DELLA FAMIGLIA AFFIDANTE O TUTORE

Il/La/I sottoscritto/a/i

residente/i a..... Tel

genitore /i del/la minore

dichiara/no

- di aver preso conoscenza del Regolamento sull’Affido familiare;
- di accettare la proposta formulata dagli operatori del Servizio Affidi di affido del figlio/a al Sig, a partire dal e presumibilmente fino al
- di impegnarsi a rispettare le modalità di incontro /dialogo con il/la figlia, che verranno definite al termine del periodo di inserimento del bambino/a nella famiglia affidataria;

pertanto si impegna/no

- a rispettare le condizioni previste nella citata documentazione;
- a collaborare con i Servizi Sociali, impegnando il massimo delle proprie risorse, al fine di superare le proprie difficoltà e favorire il rientro del /la minore, nei tempi concordati;
- contribuire alle spese relative al/la minore, seguendo eventuali indicazioni dei Servizi;
- collaborare con la famiglia affidataria, sostenendone l’impegno nell’educazione del/la minore, e rispettandone la riservatezza e la privacy;
- informare prontamente gli operatori del Servizio Sociale circa i cambiamenti e la evoluzione della propria situazione personale e familiare.

Letto, approvato e sottoscritto.

.....
Firma dell’affidante

.....
Firma del coniuge

Allegato 5: PROCEDIMENTO DI AFFIDO FAMILIARE CONSENSUALE

Considerata la documentazione fornita dagli operatori Ass. Soc. _____ e dott.ssa _____ in cui si rileva la difficoltà di permanenza del minore nel nucleo familiare d'origine, a causa di problemi presenti nello stesso, tali da rendere necessario il collocamento del minore in altro nucleo.

- rilevato che in specifico le motivazioni per cui si rende necessario l'affido sono le seguenti:

_____ considerato che i genitori hanno acconsentito alla collocazione del minore in affido;
- vista la proposta di abbinamento tra il minore e una idonea famiglia affidataria;
- visti gli articoli 2,4,5 della Legge n. 184/83 e successive modifiche con la Legge n. 149/01;

SI DISPONE

Che il/la minore _____ nato/a a _____
il _____ residente in _____
venga affidato ai sigg. _____
_____ a partire dal giorno _____ e presumibilmente fino a _____

Gli incontri tra il minore e la famiglia di origine verranno definiti e stabilizzati dopo il periodo di inserimento del minore nella famiglia affidataria. La famiglia affidataria e quella di origine hanno sottoscritto l'“impegno di affido”, essendo stati compiutamente informati circa i propri diritti e doveri in relazione al/alla minore e ai rapporti reciproci. La vigilanza sull'andamento dell'affido verrà esercitato dagli operatori del Servizio di Coordinamento Distrettuale Tutela Minori e dal Servizio Distrettuale Affidi.

Il Sindaco
del Comune di residenza del minore

data _____

TRIBUNALE DI _____

Esecutività del provvedimento di affido

N°

IL GIUDICE TUTELARE

Letto il provvedimento sopra esposto;

visto l'articolo 4, comma 1 della legge 184/83

RENDE ESECUTIVO

Il provvedimento di affido del/la minore _____
nato/a a _____ il _____ ai sigg. _____

Residenti a _____

Data.....

Il Giudice Tutelare

Allegato 6: CHIUSURA PROGETTO DI AFFIDO

Con la presente l'équipe affidi della Comunità Sociale Cremasca comunica che il progetto di affido predisposto dallo scrivente Servizio in favore del/della minore _____ nato/a a _____ e residente a _____ in via _____ che ha previsto il suo inserimento presso la famiglia _____ residente a _____ in via _____ a decorrere dal _____ si è concluso in data _____ con le seguenti modalità e motivazioni:

La collocazione del/la minore dopo tale progetto di affido, in accordo con il Servizio Tutela Minori e/o il Servizio Sociale Professionale del comune di residenza, sarà la seguente:

Data, _____

Firme fam. affidataria

Firme fam di origine

Per presa visione e carico:

L'équipe Affidi di Comunità Sociale
Cremasca
